



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "OLCESE"

Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321

EMAIL: rmic8ex00q@istruzione.it PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it

**AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ATTUATIVO
"STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA"
(DPR 249/98 E S.M.I.)**

Art.1 - Premesse

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse in orario scolastico ma al di fuori dell'istituto (visite didattiche, campi-scuola, progetti) e risultino di tale gravità, da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente in accordo con il Coordinatore di classe o dal Consiglio di Classe.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art.2 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

S1. Richiamo verbale.

S2. Consegna da svolgere in classe

S3. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.

S4. Ammonizione scritta sul diario dello studente

S5. Ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione scritta ai genitori.

S6. Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a due giorni.

S7. Sospensione dalle lezioni da tre fino a quindici giorni con o senza obbligo di frequenza.

S8 Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni con o senza obbligo di frequenza.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica, con la supervisione di personale via via individuato.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico, relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, coerenti col PTOF dell'istituto, si svolgono presso le strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui sopra disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'Istituto, nell'ambito della sua autonomia, individua tre figure referenti (una per la Scuola Secondaria CHIEREGATTI, una per la sede TOVAGLIERI e una per PERGOLATO), per la realizzazione delle attività di cittadinanza attiva e sociale.

Art.3 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S5.

Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S6.

Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S7.

La sanzione S8 è irrogata dal Consiglio di Istituto in seduta straordinaria come da normativa vigente.

Art.4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni da S1 a S5 al coordinatore di classe in presenza del professore che ha notificato l'evento sanzionabile
- verbalmente o per iscritto al coordinatore di classe in presenza del professore che ha notificato l'evento sanzionabile ed in presenza dei genitori, opportunamente convocati, per S6.

Il Consiglio di Classe viene convocato dal Dirigente scolastico, in relazione al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso. Analogamente il Consiglio di istituto viene convocato dal Presidente su richiesta del Dirigente scolastico, vista la richiesta del Consiglio di classe.

Per S7 e S8 lo studente ed i suoi genitori devono essere prontamente avvisati per mezzo di comunicazione scritta a seguito di fonogramma o con telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale (rispettivamente Consiglio di classe e Consiglio di istituto) nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni (contraddittorio). Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di classe e/o di Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Le decisioni dell'organo collegiale preposto ad irrogare la sanzione sono adottate a maggioranza dei presenti. Solamente in caso di utilizzo del cellulare e di bestemmia la sanzione sarà immediata senza convocazione del consiglio di classe.

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art.5 - Corrispondenza mancanze sanzioni

Ritardi ripetuti **da S1 a S5.**

Ripetute assenze saltuarie **da S1 a S5.**

Assenze periodiche **da S1 a S5.**

Assenze o ritardi non giustificati **da S1 a S5.**

Mancanza del materiale **da S1 a S5.**

Non rispetto delle consegne a casa **da S1 a S5.**

Non rispetto delle consegne a scuola **da S1 a S5.**

Disturbo delle attività didattiche **da S1 a S5.**

Cellulare acceso a scuola **S6** per un giorno con obbligo di frequenza.

Bestemmia a scuola **S6** per un giorno con obbligo di frequenza.

Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri **da S1 a S6.**

Violenze psicologiche verso gli altri **da S6 a S8 (sulla base della gravità e della reiterazione)**

Violenze fisiche verso gli altri **da S6 a S8 (sulla base della gravità e della reiterazione)**

Reati e compromissione dell'incolumità delle persone **da S7 a S8 (sulla base della gravità e della reiterazione)**

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia in orario extrascolastico o durante gli intervalli ricreativi. Si ricorda che un comportamento discutibile rientra nella valutazione finale compromettendone l'esito.

Art.6 - Organo di garanzia e impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Organo di garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico con un preavviso, tramite fonogramma, di almeno 48 ore; decide a maggioranza dei presenti purché sia assente un solo membro; in caso di assenza di più membri il Dirigente scolastico riconvoca l'organo di garanzia con le medesime modalità. Il voto del Dirigente scolastico che presiede, per analogia con i consigli di classe, in caso di parità, vale doppio.

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 193 del 25/03/2026 entra immediatamente in vigore; integra e modifica il Regolamento di Istituto nella parte di competenza.